



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Tel. 041.486788
Fax 041.487379

P.zza XXV Aprile, 2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.Iva 00625620273

ORIGINALE

Decreto N. 9/2013

del 08/04/2013

DECRETO del SINDACO

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AL DOTT. ROMANO ARMELLIN DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE "ECONOMICO-CONTABILE" ATTRAVERSO LA STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000.

N° 460 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico io, messo comunale, che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08/04/2013

Addì 08/04/2013

Il messo
Sonia Scquizzato

IL SINDACO

Visto l'art. 110, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Tuel) di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che prevede: "*Incarichi a contratto. - 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.*

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità Visto l'art. 34, comma 6 e seguenti, del vigente Statuto comunale che disciplina gli incarichi a contratto: "34.6 La copertura dei posti di Dirigente responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

34.6/bis Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

34.7 Gli incarichi esterni sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. "

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 12.10.2006 e in particolare l'art. 14 che prevede: "*I Dirigenti di Settore e il Vice Segretario Generale Vicario sono dipendenti del Comune o incaricati esterni. L'incarico di Vice Segretario Generale Vicario e di Dirigente di Settore può essere*

conferito a cittadini italiani che, salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso di idonei requisiti culturali, formativi e professionali.

Tali incarichi di Dirigente possono essere conferito esclusivamente a persone che, per lo svolgimento di attività, incarichi o funzioni presso il Comune o altri enti pubblici, aziende pubbliche o private, ovvero di attività scientifiche o professionali, abbiano esperienza e capacità di organizzazione e di direzione nonché adeguata preparazione, avuto riguardo alle competenze del Settore per il quale l'incarico viene conferito.

L'incarico di Dirigente decorre dalla data fissata nel decreto di nomina ed ha termine qualora sia revocato entro 120 successivi alla fine della legislatura, altrimenti viene confermato mediante apposito provvedimento di incarico motivato; l'incarico di Dirigente è rinnovabile. Il trattamento normativo dei Dirigenti, per quanto non espressamente previsto nel decreto di nomina, è determinato in conformità alle disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

L'incarico può essere revocato in ogni tempo, con provvedimento motivato e con le procedure previste dalla vigente normativa.

Gli incarichi esterni di Dirigente non possono superare il 2% della dotazione organica dell'Ente. "

Richiamato inoltre l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con L. 122/2010, come modificato con L. 133/2011, che impone un vincolo di adeguamento anche agli enti locali, in termini di principio generale, per quanto concerne la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio entro i medesimi limiti;

Visto tuttavia che il già richiamato art. 4-ter, comma 13, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, espressamente prevede la facoltà degli enti di rinnovare, per una sola volta, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, gli incarichi dirigenziali in corso alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, contestualmente adottando atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, la riduzione degli incarichi a contratto nei limiti percentuali previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che il Comune di Santa Maria di Sala ha raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno nell'anno 2012 come risulta dalla certificazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Rilevato pertanto che l'Ente non soggiace ai divieti di assunzioni previsti rispettivamente dall'art. 76, commi 4 e 7, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 e s.m.i.;

Preso altresì atto che il rapporto tra spesa di personale e spese correnti nel 2011 risulta essere, nel rispetto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, inferiore al 40%, considerato che il riferimento temporale che ad oggi può essere preso in considerazione è l'ultimo esercizio chiuso dell'Ente e delle società partecipate, ossia il bilancio di esercizio 2011;

Preso atto che risultano quindi acquisite le condizioni per poter procedere, con il presente atto, all'affidamento di un incarico già in essere alla data di entrata in vigore della legge 44/2012;

Ritenuto di indicare per l'incarico di dirigente del Settore Economico-Contabile il dott. Romano Armellin, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Venezia con profilo di Istruttore Direttivo contabile (cat. D/4), in possesso dei titoli richiesti e delle caratteristiche, attitudini, capacità ed esperienze necessarie, come da curriculum agli atti di questo ente;

Vista e riscontrata la comunicazione del Comune di Venezia relativa alla concessione di aspettativa ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. lgs. 165 del 30.03.2001 al dott. Romano Armellin, acquisita la prot. generale al n. 6103 del 08.04.2013.

Preso atto che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole a tale assunzione a contratto;

Preso atto altresì che il trattamento economico è determinato attraverso la corresponsione del trattamento tabellare relativo alla qualifica e l'attribuzione dell'indennità di posizione così come previsto dal vigente CCNL di categoria.

Precisato che tale incarico decorre dal 08.04.2013 fino alla fine del mandato dell'attuale Sindaco e che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre 4 mesi dalla cessazione del Consiglio comunale attualmente in carica;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 165/01;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) Di affidare l'incarico di Dirigente del Settore Economico-Contabile del Comune di Santa Maria di Sala al dott. Romano Armellin, nato a Venezia il 30.08.1972, che verrà a tale scopo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, dell'art. 34.6 e ss. dello Statuto comunale vigente e dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi a decorrere dal 08.04.2013 e fino alla conclusione del mandato dell'attuale Sindaco, dando atto che al termine si applicherà la previsione di cui all'art. 35, ultimo comma, del vigente Statuto comunale, e che in ogni caso l'assunzione non potrà protrarsi oltre quattro mesi dalla cessazione del Consiglio comunale attualmente in carica.

2) Che oggetto di tale assunzione a tempo determinato è la direzione del Settore "Economico-Contabile" con assunzione di tutti i compiti e responsabilità previste per il personale dirigenziale dalla vigente normativa, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti comunali;

3) Che il trattamento economico sarà equiparato a quello previsto dal CCNL del Comparto Dirigenza Regioni-Enti Locali, e che la retribuzione di posizione è determinata in € 20.000,00 annui per 13 mensilità, dando atto che da tale importo sono esclusi eventuali futuri miglioramenti previsti dal C.C.N.L. di categoria.

4) Che con il dipendente incaricato verrà stipulato apposito contratto di lavoro, previa determinazione del trattamento economico da assegnare applicando il vigente CCNL riferito alla Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

5) Che, ai sensi dell'art.19, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/01 il dipendente incaricato ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, e che l'aspettativa si intenderà automaticamente cessata al venir meno, per qualsiasi motivo, del predetto incarico.

6) Di dare atto che la retribuzione di risultato sarà corrisposta a seguito di apposita valutazione da parte della Commissione di controllo interno nella misura del 20% della retribuzione di posizione, dando atto che per gli ulteriori aspetti contrattuali si farà riferimento al relativo CCNL di categoria.

IL SINDACO
Nicola Fragomeni